

COMUNE DI VENEZIA

N. 131536 Repertorio Municipale

CONTRATTO D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) – GARA N. 11/2022
– CIG: 9108007525**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno 6 (sei) del mese di dicembre, nella Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63.

Davanti a me, dott.ssa Silvia Asteria Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i signori:

a) **Francesco Aggio**, OMISSIS, in qualità di Consigliere con poteri di rappresentanza dell'impresa **AON S.P.A.** come risulta dall'accertamento d'ufficio eseguito presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi, documento n. P V6637863 del 06/12/2022 ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

Domicilio fiscale dell'impresa AON S.P.A.: Via Calindri Ernesto n. 6 – 20143 Milano (MI). Codice fiscale: 10203070155 e partita I.V.A. n.: 11274970158.

b) **Avv. Giuseppe Roberto Chiaia**, OMISSIS, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del

Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Direttore dell'Area Legale e Servizi Istituzionali, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante".

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – 30124 Venezia (VE). Codice fiscale n: 00339370272.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica il Segretario generale rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

P R E M E S S O:

- che con determinazione dirigenziale n. 299 del 16/02/2022, si è stabilito di procedere all'indizione di un appalto per l'affidamento del "Servizio di consulenza e assistenza assicurativa (brokeraggio)", per l'importo complessivo a base d'asta di € 450.000,00 oneri fiscali inclusi, sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss) e 60 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto;
- che con determinazione dirigenziale n. 1738 del 31/08/2022 venivano:
 - approvati i verbali n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 del 25/05/2022;
 - approvata l'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto all'impresa AON S.P.A. per una percentuale di provvigioni del 3% (tre per cento) sul

premio netto di polizza riconosciuto alla Compagnia di Assicurazioni per la copertura R.C. Auto e natanti e una percentuale di provvigioni del 6% (sei per cento) sui premi netti riconosciuti alle Compagnie di Assicurazioni per le altre coperture (diverse dalla R.C. Auto);

- che ai sensi del vigente Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, è stata effettuata da parte del Dirigente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato, la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara, nonché del Capitolato speciale d'appalto, documenti tutti allegati al presente contratto rispettivamente sotto le lettere A) e B) e sulla base dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore che viene qui espressamente richiamata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

Articolo 2. Durata

1. Il servizio oggetto del presente contratto d'appalto ha una durata di 5 (cinque) anni a decorrere dal 15/06/2022 al 14/06/2027.

Articolo 3. Corrispettivo del servizio

1. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la stazione appaltante alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'appaltatore sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione limitatamente ai contratti stipulati e/o rinnovati con l'assistenza del broker medesimo per il periodo di durata del presente contratto, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi di assicurazione offerte in sede di gara.

2. Il compenso spettante all'appaltatore per l'esecuzione del presente contratto è pari ad una percentuale di provvigioni sul premio riconosciuto alla Compagnia di Assicurazioni pari al 3% (tre per cento) sul premio netto di polizza per la copertura R.C. Auto e natanti e una percentuale di provvigioni del 6% (sei per cento) sui premi netti per le altre coperture (diverse dalla R.C. Auto).

3. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso, sono indicati nella dichiarazione dell'appaltatore in data 15 settembre 2022, che si allega al presente .

Articolo 4. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle

operazioni sullo stesso, come indicato al precedente art. 3. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sul c/corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confron-

ti dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D. L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 5. Penalità e risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante applica le sanzioni previste nel medesimo articolo previa contestazione scritta e motivata all'appaltatore. Alla contestazione dell'inadempienza l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante potrà dare luogo alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche nei casi e con le modalità previste dall'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codi-

ce civile qualora sia accertato, anche in eventuale contraddittorio, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

Articolo 6. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 del D. L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i., può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 7. Protocollo di legalità

1. L'appaltatore dichiara di accettare e si impegna ad osservare, ancorché non previste dal bando di gara, tutte le prescrizioni e clausole di cui al Protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, che costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

Articolo 8. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 6001403376, emessa in data 14/09/2022 dalla società HDI ASSICURAZIONI S.P.A. - Agenzia di Roma Monteverde, per l'importo di € 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento/00), ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 con scadenza 08/06/2025.

2. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

Articolo 9. Responsabilità civile professionale

1. Ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore as-

sume la responsabilità per danni a persone e cose conseguenti all'espletamento del servizio, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile professionale, nell'esecuzione del servizio per la medesima durata, con polizza numero IT00021553EO21A emessa in data 29/12/21, con scadenza 31/12/2022 dalla società XL Insurance Company SE - agenzia di Milano (MI), per un massimale di € 10.000.000,00 = (dieci milioni).

3. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto la polizza di cui al punto precedente e a mantenerla efficace e valida. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dell'esecuzione del contratto, verificherà il puntuale rinnovo della polizza di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 10. Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, si prende atto che, in relazione alle informazioni richieste alla Prefettura di Milano in data 26/05/2022 (PR_MIUTG_Ingresso_0184376_20220526) relativamente alla Società AON S.P.A., si procede a stipulare il presente contratto, anche in assenza delle informazioni antimafia, in quanto i soggetti, di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, hanno presentato l'autodichiarazione antimafia, di cui al PG/2022/0488991 in data 19/10/2022, atte-

stante l'insussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

5. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 11. Subappalto e Divieto di cessione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto l'appaltatore ha

indicato, nell'istanza di partecipazione alla gara, di voler subappaltare parte del servizio e, precisamente, il Corso di formazione ANRA.

2. Tale parte del servizio può essere subappaltata, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e dal disciplinare di gara.

3. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

4. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 12. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 13. Domicilio dell'appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in Milano, presso la propria sede legale situata in Via Ernesto Calindri, n. 6 (MI).

Articolo 14. Foro Competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Venezia.

Articolo 15. Trattamento dei dati personali.

1. Le parti danno atto che, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto ai sensi del Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento

si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

Articolo 16. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Sono parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. 1738 del 31/08/2022 con allegati i verbali di gara;
- l'offerta tecnica;
- la dichiarazione di cui all'art. 3 del presente contratto;
- le polizze di garanzia.

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

Articolo 17. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, le tasse, i diritti e le copie, sono

ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 14 pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Consigliere con poteri di rappresentanza dell'impresa AON S.P.A.

Sig. Francesco Aggio

Il Direttore dell'Area Legale e Servizi Istituzionali

Avv. Giuseppe Roberto Chiaia

Il Segretario Generale

Dott.ssa Silvia Asteria